*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 110° — Numero 245

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Venerdì, 26 settembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508



# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1969, n. **629**.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale del « SS. Cosimo e Damiano », con sede in Pescia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pistoia in data 22 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio

provinciale di sanità, l'ospedale dei « SS. Cosimo e Damiano » di Pescia, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1950;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale dei « SS. Cosimo e Damiano », con sede in Pescia (Pistoia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Pistoia;

due membri eletti dal consiglio comunale di Pescia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1950, registro n. 43 Interno, foglio n. 333.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 42.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1969, n. 630.

**Modifica allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 242, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in « Pediatria e puericultura » e la scuola in « Igiene e sanità pubblica » mutano rispettivamente denominazione in « Scuola di specializzazione in clinica pediatrica » e in « Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ».

Gli articoli 243 e 257 relativi alle scuole di specializzazione in « Pediatria e puericultura » e in « Igiene e sanità pubblica » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in clinica pediatrica*

Art. 243. — L'ammissione al corso è per esami e per titoli.

La durata del corso di studi è di tre anni.

Il numero di iscritti è in rapporto alle possibilità didattiche e recettive della clinica e comunque non può essere superiore a 25 per ogni anno di corso, per un totale di 75 iscritti.

L'internato è obbligatorio con non più di due mesi di ferie all'anno.

L'iscrizione direttamente al secondo anno del corso può essere consentita a giudizio del consiglio della scuola, per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericultura e che abbiano titoli pediatrici.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Clinica pediatrica (triennale);
2) Patologia pediatrica (biennale);
3) Puericultura (biennale);
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
5) Auxologia normale e patologica (annuale);
6) Psicologia dell'età evolutiva (annuale).

2° *Anno*:

1) Clinica pediatrica (triennale);
2) Patologia pediatrica (biennale);
3) Puericultura (biennale);
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
5) Terapia pediatrica (annuale);
6) Radiologia pediatrica (annuale);
7) Malattie infettive dell'infanzia (annuale).

3° *Anno*:

1) Clinica pediatrica (triennale);
2) Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia.

Le materie fondamentali sopra elencate saranno integrate a giudizio del consiglio della scuola da almeno tre

insegnamenti scelti fra i seguenti, nonchè fra altre eventuali materie che il consiglio della scuola può stabilire di anno in anno:

Chirurgia pediatrica;
Ortopedia e traumatologia infantile;
Odontoiatria;
Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Cardiologia;
Genetica.

Il consiglio della scuola può disporre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti di interesse pediatrico e particolarmente riguardanti l'anatomia e la fisiologia del lattante.

Alla fine di ogni anno di corso è obbligatorio sostenere gli esami sulle materie che sono state oggetto di insegnamento. In caso di mancato superamento di tali esami, non può aversi l'iscrizione all'anno successivo.

Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica pediatrica gli iscritti al corso, dopo aver superato tutti gli esami e completata la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento di pediatria.

*Scuola di specializzazione*
*in igiene e medicina preventiva*

Art. 257. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva è di tre anni.

Il corso si distingue in un biennio propedeutico seguito da un anno con orientamento differenziato.

Gli insegnamenti della scuola si dividono in fondamentali e complementari.

Essi sono così suddivisi nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

Insegnamenti fondamentali:
Statistica medica e biometrica;
Educazione sanitaria;
Psicologia;
Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale.

Insegnamenti complementari:
Istituzioni di matematica.

2° *Anno*:

Insegnamenti fondamentali:
Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle materie infettive;
Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione e organizzazione sanitaria.

Insegnamenti complementari:
*Malattie professionali e loro prevenzione.*

3° *Anno* (con orientamento di sanità pubblica):

Insegnamenti fondamentali:
Approvvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici;
Igiene edilizia e urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospedaliera;
Servizi di sanità pubblica.

Insegnamenti complementari:
Diritto sanitario.

3° *Anno* (con orientamento di laboratorio):

Insegnamenti fondamentali:
Microbiologia applicata all'igiene;
Microscopia applicata all'igiene;
Chimica clinica;
Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
*Nozioni di anatomia e istologia patologica.*

Insegnamenti complementari:
Fisica applicata al laboratorio.

3° *Anno* (con orientamento di igiene e medicina scolastica):

Insegnamenti fondamentali:
Auxologia normale e patologica;
Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;
Servizi di medicina scolastica;
Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare;
Igiene dell'alimentazione;
Assistenza parascolastica;
Edilizia scolastica.

Insegnamenti complementari:
Genetica umana.

Oltre a seguire le lezioni e le esercitazioni gli allievi devono frequentare come interni l'istituto di igiene.

Gli iscritti per ciascun anno di corso non possono superare il numero di 15, per un totale complessivo di 45 iscritti.

Per essere iscritti alla scuola i candidati devono superare una prova di ammissione per titoli ed esame. L'ammissione è limitata ai laureati in medicina e chirurgia.

Alla fine di ciascun anno di corso l'allievo deve superare un esame di profitto, che a giudizio della commissione, può vertere anche su prove pratiche.

Alla fine del corso l'allievo deve sostenere un esame finale riassuntivo e discutere una tesi.

Coloro che hanno già sostenuto l'esame del diploma di uno degli orientamenti previsti nella scuola, possono essere successivamente iscritti al terzo anno di un altro corso di specializzazione con orientamento diverso da quello già seguito, senza ripetere l'esame di ammissione nè i due anni propedeutici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 43.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 agosto 1969.

**Nomina del presidente dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il vigente statuto dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1962, n. 838;

Ritenuta la necessità di provvedere, a termini dello art. 8 del predetto statuto, alla nomina del presidente dell'ente per un nuovo quadriennio;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

L'avv. Pietro Slocovich è riconfermato, per il quadriennio 1969-72, presidente dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1969

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUMOR

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAGRÌ

**(8780)**

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1969.

**Sostituzione di un membro del collegio sindacale e di un membro e del segretario del consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 278, che approva lo statuto dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 11 del citato statuto, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1147 del 2 settembre 1960 e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1799 del 30 ottobre 1963 che prevede la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 699, in virtù del quale l'ente suscitato assume la denominazione di « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto »;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 2 gennaio 1968, n. 2, a norma dei quali sono stati soppressi la direzione generale per la finanza straordinaria e l'ispettorato generale per il lotto e le lotterie ed è stata istituita la direzione generale per le entrate speciali cui vengono devoluti i compiti e le attribuzioni dei soppressi uffici;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 16 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1966, registro n. 36 Finanze, foglio n. 28, con cui fu nominato il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci del fondo suddetto per la durata di un triennio a decorrere dal 16 settembre 1966;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 31 gennaio 1968 col quale il dott. Franchino Francone, ispettore generale presso la direzione generale per le entrate speciali, è stato nominato membro del collegio dei sindaci in sostituzione del dott. Giuseppe Gaudiuso, deceduto;

Ritenuta la necessità di sostituire il membro signor Centanni Fernando, rappresentante del sindacato lottisti nella qualità di aiuto ricevitore del lotto, in quanto promosso ricevitore del lotto con decreto del Ministro per le finanze in data 11 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1969, registro n. 10 Finanze, foglio n. 84;

Ritenuta la necessità di sostituire il membro del collegio dei sindaci dott. Franchino Francone, ispettore generale presso la direzione generale per le entrate speciali, in quanto collocato a riposo a decorrere dal 1° aprile 1969;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il segretario dottor Parigino Marchi, direttore di divisione presso la direzione generale per le entrate speciali, in quanto chiamato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Renato Cotticelli, aiuto ricevitore del lotto, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente in rappresentanza del sindacato lottisti, fino al 15 settembre 1969.

Art. 2.

Il dott. Carmelo Pappalardo, ispettore generale presso la direzione generale per le entrate speciali, è nominato membro del collegio sindacale dell'ente, fino al 15 settembre 1969.

Art. 3.

Il dott. Giuseppe Picciuto, direttore di sezione presso la direzione generale per le entrate speciali, è nominato segretario del consiglio di amministrazione dell'ente, fino al 15 settembre 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1969

*Il Ministro:* REALE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1969*
*Registro n. 29 Finanze, foglio n. 68*

**(8898)**

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1969.

**Sostituzione di un componente del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, relativa alla assicurazione e al finanziamento dei crediti all'esportazione.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla assistenza ai paesi in via di sviluppo;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1967, concernente la composizione del comitato di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, richiamata;

Vista la lettera n. 9786, datata 9 giugno 1969, dello Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) con la quale, nel segnalare la cessazione dalla carica di presidente dell'I.C.E. del prof. Antigono Donati, viene designato, quale proprio rappresentante, il dott. Ettore Massacesi quale membro effettivo del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Decreta:

Il dott. Ettore Massacesi, presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero, è nominato membro effettivo, in rappresentanza del predetto istituto, in luogo del prof. Antigono Donati, del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1969

*Il Ministro per il commercio estero*
V. COLOMBO

*Il Ministro per gli affari esteri*
NENNI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
TANASSI

(8767)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969.

**Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Città di Castello.**

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Città di Castello (Perugia) in data 24 giugno 1968, n. 221, con la quale è stato proposto che il territorio del comune di Città di Castello venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Visto il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 agosto 1960, n. 1042, nella seduta del 9 luglio 1969;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio del comune di Città di Castello è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche del comune di cui all'art. 1, è istituita l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Città di Castello (Perugia) con sede nel comune omonimo.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 luglio 1969

*Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
NATALI

*Il Ministro per l'interno*
RESTIVO

*Il Ministro per le finanze*
REALE

(8753)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1969.

**Autorizzazione alla società « Federevisa - Istituto fiduciario e di revisione - società per azioni », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciarie e di revisione.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Federevisa - Istituto fiduciario e di revisione - società per azioni », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Federevisa - Istituto fiduciario e di revisione - società per azioni », con sede in Roma, è auto-

rizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1969

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
TANASSI

*Il Ministro per la grazia e la giustizia*
GAVA

**(8919)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1969.

**Delimitazione delle zone, in provincia di Foggia, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto interministeriale 29 aprile 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Foggia;

Decreta:

Per la provincia di Foggia si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto 29 aprile 1969, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

Comune di San Ferdinando di Puglia, per le località Villa Chiarazzo, Centoventuno, S. Cassianello, Terra di Corte, Posta, Barracchie, Macello, Carro Chiuso, San Tommaso, La Pera, Bo, Titolo da Lupo, Bellaveduta, Straniero, Palladini, La Quaranta, Forcone di Cafiero, Mascitelli, S. Samuele, Ruatella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1969

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
VALSECCHI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

**(8899)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1969.

**Delimitazione delle zone, in provincia di Asti, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultimo quadrimestre 1968.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modifiche, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'ultimo quadrimestre del 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 21, ultimo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste nell'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e nell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visti i decreti ministeriali 7 dicembre 1968 e 20 febbraio 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Asti;

Considerato che per la provincia di Asti ricorrono le condizioni per procedere alla delimitazione delle zone agli effetti del citato art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modifiche nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;

Decreta:

Per la provincia di Asti, si delimitano a' sensi dello art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233 ed al fine dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1, primo ed ultimo comma della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in aggiunta alle zone indicate nei citati decreti 7 dicembre 1968 e 20 febbraio 1969, le seguenti zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'ultimo quadrimestre del 1968:

Comuni di Castelnuovo Don Bosco, Cortandone, Montemagno e Viarigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1969

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
VALSECCHI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

**(8900)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1969.

**Sostituzione di due membri del consiglio generale dell'ente autonomo «Fiera internazionale di Genova».**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO, L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », e 29 gennaio 1964, n. 602 che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1968, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. 32628/68 dell'11 luglio 1969, con la quale l'amministrazione provinciale di Genova ha designato il geom. Luigi Malcangi ed il dott. Luigi Granella, quali propri rappresentanti in seno al predetto consiglio, in sostituzione del rag. Pier Domenico Cervetto, deceduto, e dell'avv. Gabriele Di Pasqua dimissionario;

Decreta:

Il geom. Luigi Malcangi ed il dott. Luigi Granella sono nominati membri del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Genova ed in sostituzione del rag. Pier Domenico Cervetto e dell'avv. Gabriele Di Pasqua.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1969

*Il Ministro*: MAGRÌ

(8920)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1969.

**Messa in amministrazione straordinaria della Banca Donato Mongiò di proprietà degli eredi di Mongiò Vincenzo (ditta individuale), con sede in Galatina.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca Donato Mongiò di proprietà degli eredi di Mongiò Vincenzo (ditta individuale), con sede in Galatina (Lecce), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la sottoposizione dell'azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo 7°, capo 2°, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

*Decreta:*

La Banca Donato Mongiò di proprietà degli eredi di Mongiò Vincenzo (ditta individuale), con sede in Galatina (Lecce), è sottoposta, in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, all'amministrazione straordinaria di cui al titolo 7°, capo 2°, del medesimo regio decreto-legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1969

*Il Ministro:* COLOMBO

(8881)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1969.

**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », rappresentanza generale per l'Italia in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », rappresentanza generale per l'Italia in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

*Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato*, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », rappresentanza generale per l'Italia in Milano:

Tariffa 19, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 39, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa 59, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, per durate di 5, 10 e 15 anni, pagabile alla morte dello assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo, complementare alle tariffe vita intera e mista che prevedano l'adeguamento del capitale;

Tariffa 98 (M-F), relativa alla assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 99 (M-F), relativa alla assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 16 settembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(8895)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessioni di exequatur

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Eduardo Musciacco, vice console onorario di Danimarca a Brindisi.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Donna, vice console onorario di Bolivia a Torino.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Leslie James, Jenkinson Craig, console di Gran Bretagna a Torino.

(8697)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1969, registro n. 24 Grazia e giustizia, foglio n. 249, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto dal dott. Renato Palmieri avverso il provvedimento di esclusione dalle prove orali degli esami di avvocato indetti con decreto ministeriale 11 novembre 1965.

(8690)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9003)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Ossana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di Ossana (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8868)

### Autorizzazione al comune di Prezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di Prezzo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8869)

### Autorizzazione al comune di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di Massarosa (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.527.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8870)

### Autorizzazione al comune di Milena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1969, il comune di Milena (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.087.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8836)

### Autorizzazione al comune di Zeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di Zeri (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.221.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8872)

### Autorizzazione al comune di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di San Pier d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.575.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(8873)

### Autorizzazione al comune di Gradisca d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.582.996, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(8874)

### Autorizzazione al comune di Pattada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di Pattada (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8876)

### Autorizzazione al comune di Osilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di Osilo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8877)

**Autorizzazione al comune di Capriva del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di Capriva del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.634.312, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8875)

**Autorizzazione al comune di Monteleone Rocca Doria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di Monteleone Rocca Doria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(8878)

**Autorizzazione al comune di Sorso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di Sorso (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8879)

**Autorizzazione al comune di Ploaghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di Ploaghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8880)

**Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1969, il comune di Lanciano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 246.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8837)

**Autorizzazione al comune di Mineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1969, il comune di Mineo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.957.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8838)

**Autorizzazione al comune di Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di Maida (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.768.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8842)

**Autorizzazione al comune di S. Lorenzo del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di S. Lorenzo del Vallo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.507.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8846)

**Autorizzazione al comune di Longobuco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di di Longobuco (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8843)

**Autorizzazione al comune di Mormanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di di Mormanno (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.866.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8844)

**Autorizzazione al comune di Roseto Capo Spulico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di Roseto Capo Spulico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.639.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8845)

**Autorizzazione al comune di Molochio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1969, il comune di Molochio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.395.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8847)

**Autorizzazione al comune di Aradeo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1969, il comune di Aradeo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.232.939, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8839)

**Autorizzazione al comune di Calimera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1969, il comune di Calimera (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.110.966, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8840)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

**Corso dei cambi del 25 settembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 629,40 | 629,50 | 629,53 | 629,50 | 629,495 | 629,40 | 629,50 | 629,50 | 629,40 | 629,50 |
| $ Can. | 583,60 | 583,70 | 583,75 | 583,50 | 583,10 | 583,60 | 583,40 | 583,50 | 583,60 | 583,60 |
| Fr. Sv. | 146,47 | 146,53 | 146,575 | 146,54 | 146,40 | 146,47 | 146,54 | 146,54 | 146,47 | 146,55 |
| Kr D. | 83,67 | 83,66 | 83,63 | 83,665 | 83,40 | 83,67 | 83,66 | 83,665 | 83,67 | 83,67 |
| Kr N. | 88,07 | 88,06 | 88,05 | 88,08 | 87,90 | 88,07 | 88,08 | 88,08 | 88,07 | 88,10 |
| Kr Sv. | 121,68 | 121,68 | 121,68 | 121,68 | 121,50 | 121,68 | 121,67 | 121,68 | 121,68 | 121,70 |
| Fol. | 174,45 | 174,47 | 174,60 | 174,54 | 174,40 | 174,45 | 174,49 | 174,54 | 174,45 | 174,50 |
| Fr B. | 12,53 | 12,51 | 12,505 | 12,5045 | 12,505 | 12,52 | 12,499 | 12,5045 | 12,52 | 12,50 |
| Franco francese | 113,17 | 113 — | 113,14 | 113,15 | 113 — | 113,17 | 113,13 | 113,15 | 113,17 | 113 — |
| Lst. | 1499,55 | 1499,15 | 1498,50 | 1499,10 | 1498 — | 1499,55 | 1498,75 | 1499,10 | 1499,55 | 1498,50 |
| Dm. occ. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scell. Austr. | 24,34 | 24,35 | 24,345 | 24,3410 | 24,25 | 24,34 | 24,3425 | 24,3410 | 24,34 | 24,34 |
| Escudo Port. | 22,17 | 22,15 | 22,15 | 22,175 | 22,05 | 22,17 | 22,14 | 22,175 | 22,17 | 22,17 |
| Peseta Sp. | 9,01 | 9,01 | 9,02 | 9,0270 | 9 — | 9,01 | 9,02 | 9,0270 | 9,01 | 9,01 |

**Media dei titoli del 25 settembre 1969**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 99,90 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,275 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 85,275 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 91,80 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 91,05 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 92 — |
| » 5 % (Beni Esteri) | 89,775 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 98,75 |
| » » » » 1968-83 | 99,575 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 97,675 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,925 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,225 |
| » » » 5,50 % 1977 | 99,375 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,275 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,80 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970) | 99,925 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 99,825 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 99,20 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 98,875 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 98,625 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 97,90 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 98,05 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 25 settembre 1969**

| Valuta | Cambio medio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 629,50 |
| 1 Dollaro canadese | 583,45 |
| 1 Franco svizzero | 146,54 |
| 1 Corona danese | 83,662 |
| 1 Corona norvegese | 88,08 |
| 1 Corona svedese | 121,675 |
| 1 Fiorino olandese | 174,515 |
| 1 Franco belga | 12,502 |
| 1 Franco francese | 113,14 |
| 1 Lira sterlina | 1498,925 |
| 1 Marco germanico | — |
| 1 Scellino austriaco | 24,342 |
| 1 Escudo Port | 22,157 |
| 1 Peseta Sp. | 9,023 |

# MINISTERO DEL TESORO

## Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1969, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 286, è stato dichiarato inammissibile, perchè non notificato ai controinteressati, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dai signori Zodda Antonino, Lanzafame Antonia, Freni Antonino e D'Arrigo Gaetano avverso il decreto del Ministero del tesoro del 30 ottobre 1964 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esami a duecentoventitre posti di vice direttore nel ruolo della carriera speciale direttiva delle direzioni provinciali del Tesoro, limitatamente alla decorrenza giuridica ed economica, disposta, peraltro, con successivo decreto in data 26 aprile 1965.

**(8789)**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti addì 15 luglio 1969, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 15, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto il 12 marzo 1963 dai signori Tonetti Giuseppe, nato a Cherso (Pola) il 7 giugno 1881, e Soich Michelina in Tonetti, nata a Cherso (Pola) il 7 aprile 1884, avverso il provvedimento di indennizzo concernente i beni dai predetti perduti nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti addì 15 luglio 1969, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 14, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in data 9 ottobre 1963, proposto dalla sig.ra Mattulich Vittoria ved. Berti, nata a Fiume il 14 dicembre 1894, avverso il provvedimento di indennizzo concernente i beni dalla suddetta perduti nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava.

**(8689)**

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

## Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1969, registro n. 10, foglio n. 275, è stato in parte accolto ed in parte respinto il ricorso straordinario presentato dal dott. Mario Giustetto avverso le deliberazioni n. 676 del 25 novembre 1963 e n. 185 del 23 marzo 1964, della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Torino concernenti la liquidazione del trattamento di quiescenza a favore del medesimo.

**(8828)**

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Sdemanializzazione di terreno in comune di Dosolo

Decreto 7 marzo 1969, n. 186, del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro per le finanze, con il quale è stata trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica del Navarolo-Agro Cremonese Mantovano, riportata sul catasto del comune di Dosolo (Mantova) al foglio 113, mappali 176, 177, 180 e 181 per complessivi mq. 3.921.

(8695)

### Ampliamento del territorio del consorzio di bonifica in sinistra Trigno e del Sinello

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1969, registrato dalla Corte dei conti il 17 luglio 1969 al registro n. 11, foglio n. 102, è stato ampliato il territorio del consorzio di bonifica in sinistra Trigno e del Sinello mediante l'aggregazione del bacino dell'Osento dell'estensione di ha. 12.160 e comprendente totalmente o parzialmente i territori comunali di Casalbordino, Atessa, Scerni, Pollutri, Tornareccio (interamente), Paglieta, Villalfonsina e Torino di Sangro in provincia di Chieti.

(8696)

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Approvazione del piano di zona del comune di Città di Castello

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1969, n. 217, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Città di Castello (Perugia).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8693)

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Cartigliano

Con decreto 14 aprile 1969, n. 73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di area demaniale in comune di Cartigliano (Vicenza), segnata nel catasto del comune medesimo - Sezione U. al foglio n. 2 mappale 136/*b* della superficie di mq. 112 ed indicata nella copia fotostatica dell'estratto di mappa rilasciato il 26 agosto 1963, senza scala dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

Con decreto 17 aprile 1969, n. 98 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di area demaniale in comune di Cartigliano (Vicenza) fronteggiante il mappale 337, segnate nel catasto del comune medesimo Sezione U al foglio n. 2, mappale 136/*c* della superficie di mq. 142 ed indicata nell'estratto di mappa rilasciato il 26 agosto 1968 senza scala dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8694)

### Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 2 agosto 1969 « Caratteristiche delle abitazioni di lusso », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, all'art. 5, dove è scritto: « Le case composte di uno o più vani... » leggasi: « Le case composte di uno o più piani ... ».

(8699)

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

### Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Anna » di Sciara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sciara, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto dell'Assessore delegato alla Presidenza della Regione siciliana, in data 20 agosto 1969, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « S. Anna » di Sciara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Sciara (Palermo), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi dell'amministrazione straordinaria;

Dispone:

Il dott. Umberto Filosto è nominato commissario straordinario ed i signori avv. Andrea Ajello, avv. Giuseppe Valvo e dott. Pietro Bono sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Anna » di Sciara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Sciara (Palermo), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1969

*Il Governatore*: CARLI

(8883)

### Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca Donato Mongiò di proprietà degli eredi di Mongiò Vincenzo (ditta individuale) con sede in Galatina, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 11 settembre 1969, che dispone la sottoposizione ad amministrazione straordinaria della Banca Donato Mongiò di proprietà degli eredi di Mongiò Vincenzo (ditta individuale), con sede in Galatina (Lecce), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Sante Cezza è nominato commissario straordinario ed i signori avv. Vincenzo Camassa, avv. Nicola Flascassovitti e prof. dott. Paolo Maizza sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca Donato Mongiò di proprietà degli eredi di Mongiò Vincenzo (ditta individuale) con sede in Galatina (Lecce), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1969

*Il Governatore*: CARLI

(8882)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Concorso pubblico, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica, aeronautica, mineraria e nucleare).**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/58874 in data 5 luglio 1969;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 20 del 17 luglio 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a diciotto posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica, aeronautica, mineraria e nucleare).

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 17 luglio 1969

*Il Ministro*: MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1969*
*Registro n. 53 Uff. risc. ferrov., foglio n. 323*

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciotto posti di ispettore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso della laurea in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria chimica, aeronautica, mineraria e nucleare) nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio della relativa professione.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta — sulla prescritta carta bollata — in conformità al modello allegato *A*, dovrà pervenire alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio Personale - Concorsi) 00100 Roma: piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dal citato Servizio.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, anche se imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di organi periferici ferroviari e pertanto le domande che dovessero pervenire ad organi diversi della direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) non saranno ritenute valide e quindi non verranno prese in considerazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del diploma di laurea e di quello di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo e numero di codice postale; l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente responsabilità alcuna del caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso; nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I candidati stessi, ai sensi delle lettere *b*) e *c*) del punto 9 del bando, sono tenuti ad indicare in quale dei quattro programmi previsti dall'allegato *B* del presente bando (costruzioni civili, trasporti, meccanica, elettrotecnica), intendano sostenere le prove obbligatorie (scritte e orali), e ciò a prescindere dalla specializzazione di laurea posseduta.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3. — *Limite di età*

Il candidato non deve superare il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

*a*) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) di 5 anni per i combattenti, profughi e categorie assimilate;

*d*) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

*e*) ad anni 39:

per i combattenti, o assimilati, decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

*f*) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale,

soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

*g*) per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenti; e nei confronti degli assistenti straordinari volontari e incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria; in ogni caso la elevazione non può andare oltre il 40° anno di età;

*h*) ad anni 55:

per gli invalidi di guerra, militari o civili, di cui l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, con le esclusioni di cui all'ultimo comma di tale articolo;

per gli invalidi per servizio statale di cui l'art. 3 della citata legge 482/1968, con le esclusioni previste dall'articolo stesso;

per gli invalidi del lavoro di cui all'art. 4 della citata legge 482/1968;

per gli invalidi civili di cui all'art. 5 della medesima legge 482/1968;

per gli orfani e le vedove di coloro che siano morti per fatto di guerra, o per servizio o sul lavoro ovvero a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a pensione di guerra, pensione privilegiata ordinaria o rendita di infortunio; nonchè per i figli e le mogli di coloro che per gli stessi motivi siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro (art. 8 della ripetuta legge 482/1968).

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*);

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) ed *h*) assorbono qualsiasi altro aumento, e così quella di cui alla lettera *g*) se in base ad essa si raggiunge il 40° anno di età.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

i dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti o a riserva di posti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il computo della durata dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare va limitato anche esso alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore ingegnere.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nell'apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di ispettore; statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche + 4D — 5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata, campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso viene comunicato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data della comunicazione, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di un certificato medico, alla direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - 00100 Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto alla assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame*
*Comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, data e sede che saranno stabilite, con succesivo provvedimento, dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi, riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire, uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui l'allegato *B*.

Detti esami consisteranno:

*a*) in una prova scritta, comune a tutti i candidati, di carattere generale su un argomento di meccanica applicata (applicazione della statica e della dinamica);

*b*) in una prova scritta consistente nello sviluppo di una applicazione delle materie fondamentali di insegnamento, relativa al programma prescelto dal candidato;

*c*) in una prova orale che verterà sui concetti generali concernenti le materie di insegnamento nelle scuole di inge-

gneria con particolare riguardo alla meccanica, alla fisica tecnica, alle macchine termiche e idrauliche, alla elettrotecnica, nonchè sul programma corrispondente alla specializzazione prescelta.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno consentiti, altresì, esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) ai quali verranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Tali esami facoltativi verteranno sul programma di cui l'allegato *C* e s'intendono superati solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti previsti per ciascuno esame (scritto e orale) delle prove medesime.

Per le prove facoltative la commissione disporrà complessivamente di punti 0,50 per l'esame scritto e 0,50 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese e tedesco).

### 10. — *Prescrizioni per gli esami*

Le prove scritte debbono essere eseguite su carta timbrata e fornita dall'azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per assicurare l'anonimia del concorrente.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, a meno che non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso, dalla dettatura dell'enunciato, almeno la metà del tempo stabilito per la prova.

I candidati non possono tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere, ad eccezione dei testi che siano stati preventivamente autorizzati dalla commissione esaminatrice.

Durante lo svolgimento delle prove scritte è vietato ai concorrenti di conferire tra loro, di consultare o scambiarsi carte, di avere qualsiasi comunicazione con l'esterno.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette, o che copii in tutto o in parte le prove scritte, viene espulso dalla sede di esame.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, riconsegna i fogli ricevuti all'incaricato della commissione, e in presenza dell'incaricato stesso — il quale avrà cura di controllare la sua identità in base al documento di riconoscimento — scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio da ricoprire col suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento della prova. La prova viene annullata anche se viene a risultare che il candidato abbia copiato in tutto o in parte il proprio lavoro.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame; e ciò costituisce notificazione ai candidati del risultato conseguito.

### 11. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti - Graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi — al fine della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni stesse possono essere presentate in copia notarile su carta bollata ovvero in copia meccanica o fotografica purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

*A*) 2 punti per il voto finale riportato per il conseguimento della laurea. Considerate le votazioni da 66/110 a 110/110 e lode i punti da assegnare partiranno da un minimo di 0,0434 per il 66 ad un massimo di 2 per il 110 e lode (2/46 = 0,0434);

*B*) 3 punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali, professionali e per le pubblicazioni, con i seguenti criteri:

1) punti 0,30 per ogni altra laurea tecnica conseguita oltre quella di ingegneria o per la quale vengono indetti concorsi ferroviari per il personale direttivo delle ferrovie dello Stato indipendentemente dalla votazione riportata;

2) punti 0,40 per ogni idoneità in pubblici concorsi statali indetti per il personale direttivo;

3) punti 0,30 per ogni borsa di studio conseguita a seguito di concorsi, per esami o per titoli, la cui partecipazione veniva limitata a laureati e a studenti della facoltà di ingegneria;

4) punti 0,40 per incarichi di insegnamento presso scuole statali secondarie di secondo grado o di assistentato universitario — volontario o per incarico — in una delle materie elencate nel successivo punto 5 per ogni periodo di un anno con successiva riconferma;

5) punti 0,50 per ogni abilitazione all'insegnamento di materie tecniche (matematica, fisica chimica, disegno, meccanica, elettrotecnica, costruzioni civili o navali o elettromeccaniche o aeronautiche, topografia, mineralogia) ovvero punti 0,25 per ogni frequenza a corsi di specializzazione professionale in una delle suaccennate materie con esito di esami finali favorevole: tale punteggio rimane assorbito dall'altro più favorevole in caso di concomitanza di titoli;

6) punti 0,70 per il servizio di ruolo prestato nel gruppo direttivo di amministrazioni statali ovvero per il servizio prestato quale professore incaricato o assistente ordinario presso le università in una delle materie elencate nel precedente punto 5, per ogni anno di servizio;

7) fino a punti 0,40 per pubblicazioni interessanti studi sul campo tecnico ed in genere tutte le pubblicazioni di rilievo che hanno attinenza con i titoli di studio che consentono l'accesso nel personale direttivo delle ferrovie dello Stato.

Il punteggio di cui al citato punto 2 non viene attribuito quando l'idoneità in un precedente concorso sia stata seguita dal relativo servizio effettivamente prestato, al quale viene attribuito il punteggio di cui al punto 6 che assume pertanto carattere assorbente.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova orale e quelli riportati negli esami facoltativi eventualmente sostenuti, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei seguenti criteri di preferenza nell'ordine di elencazione:

*a*) gli insigniti di medaglia al valor militare;
*b*) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
*c*) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
*d*) i mutilati ed invalidi per servizio;
*e*) i mutilati ed invalidi per lavoro;
*f*) gli orfani di guerra;
*g*) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
*h*) gli orfani dei caduti per servizio;
*i*) gli orfani dei caduti sul lavoro;
*l*) i feriti in combattimento;
*m*) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
*n*) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

*o*) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

*p*) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

*q*) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

*r*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

*s*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

*t*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

*u*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

*v*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

*w*) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

*x*) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

*y*) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

*z*) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualità di combattente o assimilato, nonchè agli appartenenti alle categorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e successive proroghe, uno dei posti messi a concorso è riservato al candidato meglio classificato nella graduatoria di merito che abbia superato l'esame facoltativo di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova, scritta e orale, una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In tal caso, però, essi dovranno dimostrare — per essere ammessi alla prova orale obbligatoria — di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in un tema scritto ed in una conversazione, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,40 su 0,50. In caso di superamento di tale esame, il punteggio in esso complessivamente riportato si sommerà a quello conseguito nelle prove obbligatorie e facoltative del concorso; peraltro i candidati che si avvarranno del beneficio in questione non saranno ovviamente ammessi a sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica 1396/1951.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per la immissione in impiego.

12. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

*a*) diploma originale di laurea, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione del diploma;

*b*) diploma attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

*c*) certificato penale del casellario giudiziale;

*d*) estratto dell'atto di nascita; nonchè per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età, di cui al punto 3 del presente bando;

*e*) certificato di cittadinanza italiana;

*f*) certificato di godimento dei diritti politici;

*g*) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari (duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

I certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 11, taluno dei documenti elencati nel presente punto 12, che non siano quelli di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*), sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione, da produrre sempre nel cennato termine perentorio di trenta giorni, qualora non risultino già acquisiti agli atti dell'azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio e i diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutte le certificazioni debbono essere redatte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*), possono essere contenute in un unico documento, purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio anagrafico che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta d'identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

Sono ammesse le copie notarili in carta bollata ovvero le copie meccaniche o fotografiche purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

13. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

Al fine della nomina a stabile debbono compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e relativa deliberazione del consiglio di amministrazione n. 108 del 12 dicembre 1967.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva immissione in servizio di prova.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e delle altre amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova percepiscono uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica di ispettore in prova, otterranno un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova qualifica di ispettore in prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, o vi rinuncino o non lo completino, saranno restituiti, a tutti gli effetti, alla qualifica di provenienza, previo annullamento della nomina.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato dall'Azienda non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda stessa, decadono dall'impiego; i dipendenti ferroviari rimangono nella precedente posizione.

ALLEGATO *A*

Su carta bollata

*Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi)* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . . . . . . nato il (2) . . . a . . . . (prov. . . . . .) residente . presa conoscenza dell'avviso-programma in data 17 luglio 1969 per il concorso a diciotto posti di ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (3) .

Aggiunge che intende sostenere le prove obbligatorie (scritte e orali) nel programma di . . . . . . (4).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne riportate specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della laurea in ingegneria (specializzazione . .) conseguita presso l'Università di . . . in data . .,

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (5).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive (6).

(7) .

Indirizzo e numero del codice postale . . . . .

Data . . . .

Firma . . . . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello il cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età, di anni 30, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso-programma).

(3) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesco) intenda essere esaminato.

(4) L'interessato, ai sensi delle lettere *b*) e *c*) del punto 9 del bando è tenuto a indicare in quale dei quattro programmi previsti dall'allegato *B*) del presente bando (costruzioni civili, trasporti, meccanica, elettrotecnica) intenda sostenere le prove obbligatorie (scritte e orali) e ciò a prescindere dalla specializzazione di laurea posseduta.

(5) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(6) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(7) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca dovranno espressamente indicarlo nella domanda.

---

ALLEGATO *B*

## PROGRAMMA DEGLI ESAMI

### COSTRUZIONI CIVILI

1) *Meccanica applicata alle costruzioni*:

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Calcoli relativi - Strutture varie e reticolari - Trattazione dei sistemi staticamente determinati e iperstatici.

Teoria e calcolo delle strutture in cemento armato - Cemento armato precompresso - Applicazioni agli elementi delle costruzioni civili.

Natura e resistenza dei terreni - Sistemi vari di consolidamento - Sistemi vari di fondazione e loro applicazione.

Spinta delle terre e delle acque - Calcoli dei muri di sostegno.

2) *Fisica tecnica*:

Propagazione del calore - Conduzione - Irraggiamento - Trasmissione - Isolamento termico.

Riscaldamento degli ambienti e tipo di impianti - Impianti ad acqua calda e a vapore - Riscaldamento elettrico - Ventilazione degli ambienti - Condizionamento dell'aria.

Sistemi vari di illuminazione.

3) *Elementi delle costruzioni civili e architettura tecnica*:

Materiali di costruzione - Pietre, marmi, laterizi, malte e calcestruzzi - Legnami e materiali ferrosi usati nelle costruzioni - Materiali artificiali.

Elementi costruttivi, muri, pilastri, portali, archi, volte, solai e coperture - Tettoie metalliche.

Studio della distribuzione degli ambienti e delle caratteristiche delle costruzioni civili più comuni - Edifici industriali.

4) *Idraulica e costruzioni idrauliche*:

Leggi generali - dell'idrostatica e dell'idrodinamica - Moto dei fluidi - Misura delle portate - Calcolo dei rigurgiti.

Opere idrauliche più comuni, nelle costruzioni civili. Impianti sanitari - Impianti di pompatura, sedimentazione, filtrazione, depurazione e potabilizzazione delle acque - Fognature.

5) *Ponti*:

Teoria generale - Vari tipi di ponti in muratura, in cemento armato e in ferro - Elementi costruttivi - Metodi di calcolo relativi - Fondazioni - Centinature - Verifiche.

6) *Strade, ferrovie, gallerie*:

Topografia e applicazioni alle costruzioni civili e stradali. Livellazioni, triangolazioni, misura delle distanze - Nozioni generali sul tracciamento e sulla costruzione di strade ordinarie e di ferrovie - Sbancamenti e movimenti di terra - Costituzione della piattaforma stradale - Materiali di più comune impiego.

Gallerie: Nozioni sul tracciamento e sulla costruzione in relazione alla natura del terreno - Tipi e sistemi di armature - Sistemi di attacco - Opere di rivestimento - Organizzazione dei cantieri di lavoro - Macchinari in uso per le costruzioni stradali e gallerie - Mezzi d'opera.

7) *Impianti di linee ferroviarie*:

Costituzione della piattaforma stradale - Nozioni sull'armamento del binario in piena linea e nelle stazioni - Tracciamento e raccordi delle curve - Deviatoi.

### TRASPORTI

1) *Fisica tecnica*:

Cicli termici - Casi particolari delle macchine a vapore per trazione ferroviaria.

Diagrammi relativi - Moto dei fluidi - Trasmissione del calore - Isolamento termico - Combustibili e combustione.

2) *Macchine*:

Costituzione e funzionamento dei vari tipi di macchine motrici termiche a vapore, a combustione interna. Cenno sulle macchine idrauliche. Cenno sulle più comuni macchine operatrici.

3) *Elettrotecnica*:

Costituzione e funzionamento delle macchine elettriche generatrici, motrici, trasformatrici, convertitrici, raddrizzatrici. Impieghi più comuni di esse con particolari riguardo a quelli ferroviari.

4) *Costruzione delle strade ferrate*:

Impianti di linea. Piattaforma stradale. Armamento. Costituzione, costruzione posa delle rotaie. Scambi ed attraversamenti. Materiale minuto d'armamento, traverse in legno, in ferro ed in cemento armato. Scartamento. Isolamento elettrico dei binari. Circuiti di binario. Tracciamento delle curve. Sovraelevazione. Tronchi di trasmissione. Raccordi altimetrici. Sottostazioni di alimentazione delle linee elettriche. Struttura delle linee di contatto.

5) *Ponti*:

Teoria generale. Vari tipi di ponti. Elementi costitutivi. Cenni sui metodi di calcolo.

6) *Trazione ferroviaria*:

Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio ferroviario. Tipi vari di locomotive a vapore, elettriche, a combustione interna. Caratteristiche meccaniche. Regolazione. Automotrici ed elettromotrici. Cenno sulle locomotive Diesel-elettriche. Tipi di trasmissione del moto dai motori alle ruote. Aderenza. Assi motori, accoppiati, portanti. Prestazione delle locomotive e delle automotrici.

7) *Materiale rotabile*:

Costituzione dei vari tipi dei principali veicoli ferroviari per viaggiatori e per merci. Materiale e carrelli. Veicoli per trasporti speciali.

8) *Tecnica dei trasporti*:

Relazioni tra caratteristiche del binario e del tracciato e la velocità di circolazione. Accelerazione teorica ed efficace nelle curve. Leggi di circolazione. Velocità massime consentite per alcuni casi particolari. Stabilità in marcia dei rotabili. Resistenze varie al moto. Calcolo dello sforzo di trazione. Frenatura dei treni. Freni discontinui e continui, freni a vuoto, freni ad aria compressa automatici e moderabili. Calcolo degli spazi di frenatura. Frenatura elettrica

9) *Sicurezza ed economia della circolazione dei treni*:

Regimi vari di esercizio ferroviario. Distanziamento dei treni. Segnalamento. Dispositivi di sicurezza. Blocco. Impianti centralizzati. Capacità di traffico delle linee e mezzi per aumentarla. Nozione sull'impostazione degli orari dei treni. Percorrenze. Unione tecnica delle strade ferrate. Nozioni di economia dei trasporti.

MECCANICA

1) *Meccanica applicata alle macchine*:

Principi generali di cinematica e dinamica. Applicazione allo studio delle macchine.

Resistenze passive - attrito radente - attrito volvente - resistenza nel mezzo

Lubrificazione - lubrificanti.

Guide e cuscinetti portanti e spingenti asciutti e lubrificati.

Vite e sue applicazioni.

Sistemi articolari - Eccentrici.

Ruote dentate e rotismi.

Giunti - innesti - frizioni freni.

Equilibramento delle masse - Bilanciamento dei motori alternativi.

Volani - funi - cinghie - trasmissioni con flessibili - macchine funicolari.

Misura della potenza - rendimenti.

Nozioni generali sulle vibrazioni.

Resistenza alla fatica dei metalli.

2) *Macchine motrici e operatrici*:

Macchine a vapore con motore a stantuffi e a turbina.

Classificazione delle caldaie a vapore. Tipi vari e loro impiego.

Accessori delle caldaie. Rendimento. Calcoli dei consumi di combustibile e di acqua.

Costituzione e funzionamento delle macchine a combustione interna. Cicli termici. Rendimento.

Nozioni generali sulle macchine idrauliche motrici.

Trattazione generale sulle pompe, compressori, ventilatori.

3) *Tecnologia meccanica*:

Proprietà tecnologiche dei materiali comunemente usati nella industria meccanica.

Operazione per la lavorazione del legname e dei metalli più comuni. Attrezzi per la lavorazione a mano e meccanica. Nozioni generali sui trattamenti termici dei materiali. Caratteristiche strumentali e d'impiego delle macchine utensili più comuni per le varie lavorazioni dell'industria meccanica. Caratteristiche degli attrezzi relativi ai vari tipi di macchine utensili.

Nozioni sulla saldatura autogena.

4) *Sistemi di trazione ferroviaria*:

Studio della locomozione. Resistenze del moto. Regime di avviamento e di traino dei treni.

Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio di ferrovie.

Nozioni sul materiale rotabile per la trazione a vapore e per la trazione con motore a combustione interna.

Nozioni sulla trazione elettrica nei vari sistemi di alimentazione della linea di contatto e sulla struttura delle locomotive.

ELETTROTECNICA

1) *Elettrotecnica generale*:

Metodi di calcoli di circuiti a corrente continua e a corrente alternata monofase o polifase.

Grandezze elettriche e sistemi di unità di misura. Metodi di misura delle principali grandezze elettriche. Principi, costituzione e funzionamento degli apparecchi e dispositivi di più comune impiego.

2) *Macchine elettriche*:

Costituzione e funzionamento delle macchine generatrici e dei motori a corrente continua. Regolazione.

Costituzione e funzionamento delle macchine generatrici e dei motori a corrente alternata monofase o polifase. Curve caratteristiche elettriche e meccaniche. Applicazione dei vari tipi nell'industria.

Trasformatori polifasi e monofasi. Diagrammi e caratteristiche di funzionamento.

Convertitrici rotanti e gruppi di conversione rotanti in genere. Conversione statica.

Raddrizzatori a secco, convertitori a catodo, caldo, convertitori a vapore di mercurio, relativi schemi d'impiego, funzionamento e regolazione.

Verifiche, prove e collaudo delle macchine elettriche.

3) *Impianti elettrici*:

Centrali elettriche e termoelettriche. Organi e problemi relativi alla regolazione e protezione.

Aspetti economici della produzione dell'energia elettrica.

Trasmissione dell'energia con linee aeree e con cavi e relativi metodi di calcolo.

Stabilità di trasmissione.

Reti ad alta, media e bassa tensione, problemi relativi e metodi di calcolo. Sistemi di protezione e di regolazione della tensione.

Sottostazioni di trasmissione, conversione e smistamento. Apparecchiature e dispositivi di sezionamento, interruzione e protezione.

4) *Telecomunicazioni*:

Nozioni e problemi particolari relativi alla trasmissione nei circuiti di telecomunicazione. Fenomeni di attenuazione, distorsione e diafonia.

Sistemi di trasmissione a frequenze vettrici.

Perturbazioni nei circuiti di telecomunicazione dovute a parallelismi con linee di trasmissione d'energia.

Applicazione dell'elettronica negli impianti di telecomunicazione.

5) *Trazione elettrica*:

Sistemi di trazione elettrica e loro caratteristiche tecniche ed economiche.

Impianti primari e di alimentazione di una rete elettrificata, tipi di sottostazioni di alimentazione, tipi delle condutture di contatto dei vari sistemi di trazione.

Circuito di ritorno, propagazione delle correnti di ritorno nelle rotaie e nel terreno e loro effetti.

Tipi di locomotive elettriche e di automotrici in relazione alla corrente di alimentazione. Cenni sui sistemi misti.

Problemi relativi al recupero dell'energia.

*Le prove scritte saranno due, come specificato al punto 9 dell'avviso-programma.*

*L'esame orale* consisterà nell'interrogazione del candidato:

1) sui concetti generali concernenti le materie d'insegnamento nelle scuole di ingegneria con particolare riguardo alla meccanica applicata, alla fisica tecnica, alle macchine termiche ed idrauliche ed alla elettrotecnica;

2) sul programma corrispondente alla specializzazione prescelta dal candidato.

---

ALLEGATO *C*

PROVE FACOLTATIVE

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesco), consisteranno nella traduzione dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione nonchè in una conversazione atta a provare la conoscenza delle lingue prescelte.

(8650)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**Concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a ventidue posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nel Veneto quali sedi di prima assegnazione.**

Art. 1.
*Posti a concorso*

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale e delle delibere consiliari 31 luglio e 30 ottobre 1963, approvate con decreti ministeriali 12 ottobre e 8 novembre 1963, un concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a ventidue posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nel Veneto quali sedi di prima assegnazione.

Art. 2.
*Requisiti per l'ammissione*

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

*a* diploma di laurea in medicina e chirurgia;

*b*) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

*c*) iscrizione all'albo dei medici;

*d*) età non superiore a 35 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dello istituto;

*e*) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*f*) aver tenuto buona condotta;

*g*) sana e robusta costituzione fisica;

*h*) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4.

Art. 3.
*Elevazioni del limite massimo di età*

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *d*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

*a*) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lettera *b*) e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, salvo sempre l'assorbimento di ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi disoccupati.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 4.
*Presentazione delle domande - Termine e modalità*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'istituto entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande presentate direttamente al predetto servizio del personale saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita in base al timbro a data apposto dall'istituto sulle domande stesse e sul relativo avviso di ricevimento o sulla ricevuta che sarà rilasciata per le domande presentate direttamente al servizio del personale.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le domande dei quali risulteranno pervenute, per qualsiasi motivo, alla direzione generale, servizio del personale, dopo la scadenza del termine suindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o pervenute ad altro ufficio dell'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

*c*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*d*) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

*e*) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

*f*) di essere iscritto all'albo dei medici;

*g*) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*h*) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

*La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.*

Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso:

di accettare la destinazione che in caso di esito favorevole del concorso sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in carta bollata, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco, in carta semplice.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla direzione generale, servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal capo dell'ufficio cui sono addetti. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 5.

*Commissione giudicatrice*

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'istituto, sarà composta da sette membri, e cioè:

*Presidente*:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto.

*Vice presidente*:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto.

*Membri*:

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

un primario ospedaliero in servizio presso uno dei centri traumatologici ortopedici dell'istituto;

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a dirigente medico principale.

*Segretario*:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti ammessi al concorso il presidente dell'istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del servizio del personale ed appartenenti alle carriere direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte il presidente dell'istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'istituto di sostituire i membri della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 6.

*Prove di esame*

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e consisteranno in:

*a*) una prova scritta: tema di patologia chirurgica, con particolare riguardo alla traumatologia generale;

*b*) una prova pratica: esame clinico di un soggetto, compilazione della corrispondente relazione e discussione sul caso esaminato;

*c*) una prova orale: sulle seguenti materie:

1) medecina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro, con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

2) elementi di legislazione sanitaria.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato *B*), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova pratica e quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 7.

*Votazioni minime*

Saranno ammessi alla prova pratica ed alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tali prove a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se i candidati non avranno in ciascuna di esse ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed a quella orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nella prova scritta e i punteggi ottenuti nelle prove pratica ed orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà la prova scritta di esame.

Art. 8.

*Formazione della graduatoria*

I concorrenti che avranno superato le prove pratica ed orale dovranno presentare o far pervenire nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani di caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'età.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle precedenze stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili per fatto di guerra, per servizio; del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi; capi di famiglia numerosa).

### Art. 9.

*Titoli di precedenza e preferenza: documentazione*

I concorrenti dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei Comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai nn. 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

*a*) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

*b*) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

24) sordomuti: certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

*Approvazione della graduatoria e presentazione dei documenti da parte dei vincitori*

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza, i sottoelencati documenti:

*a*) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia. In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

*b*) diploma di abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

*c*) certificato in carta bollata, rilasciato dall'ordine dei medici, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato;

*d*) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita

I candidati i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

*e*) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

*f*) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

*g*) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

*h*) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

*i*) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

*l*) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo allo impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*), *g*) e *l*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAIL, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

*Nomina ed assunzione in servizio*

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina in prova dei vincitori, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito del concorso e la nomina dei candidati vincitori e di eventuali idonei, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data prefissata dal comitato esecutivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo art. 12.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

### Art. 12.
*Disciplina giuridica ed economica del rapporto*

Il rapporto di impiego sarà disciplinato dalle norme vigenti per il personale di ruolo dell'istituto, e, per il trattamento di quiescenza e previdenza, dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969.

Qualora i vincitori appartengano al personale dell'INAIL già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956, che abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, essi conserveranno tale trattamento.

Ai concorrenti assunti in ruolo sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica di medico di 2ª classe costituita dallo stipendio mensile lordo iniziale di L. 140.000, da un assegno provvisorio mensile di L. 7.000, da una indennità integrativa speciale mensile di L. 10.200, da una indennità speciale per tecnici di L. 15.000, da una indennità medica di L. 45.000, nonchè dalle eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Verranno inoltre corrisposte una tredicesima mensilità — commisurata allo stipendio, all'assegno provvisorio ed alle eventuali quote di aggiunta di famiglia — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno, nonchè una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità — commisurata come la anzidetta tredicesima — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno ed al giudizio riportato nelle note di qualifica.

### Art. 13.
*Conferimento di posti disponibili agli idonei*

Il comitato esecutivo dell'istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti saranno conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 10 luglio 1969

*Il presidente*: ANDREIS

p. *Il direttore generale*: ALIBRANDI

---

ALLEGATO *A*)

Schema di domanda

(Da redigere su carta bollata da L. 400)

*Alla Direzione generale dell'INAIL - Servizio del personale* - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. l . . sottoscritt . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . . a . . . . . . . il . . . . . . . (2) . . . . . . . .
domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico nazionale per esami e per titoli a ventidue posti di medico di 2ª classe in prova (ruolo sanitario - categoria direttiva) per le unità territoriali dell'istituto nel Veneto quali sedi di prima assegnazione.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

*a*) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (3) . . . . . . . . .

*b*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*c*) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

*d*) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

*e*) di essere iscritt . . all'albo dei medici;

*f*) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . . . . ;

*g*) di non aver riportato condanne penali (5);

*h*) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . . e di essere cessat . . a causa di . . . . . . . (6);

*i*) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . . . . . . . . . .

. . l sottoscritt . . dichiara inoltre:

di accettare, in caso di esito favorevole del concorso, la destinazione che sarà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . . . . .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:

. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del bando i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta direzione generale, servizio del personale:

. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso; indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . . . . . . . . . . . .

Luogo e data . . . . . . . .

Firma

. . . . . . . . . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9)

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'INAIL, indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistie, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*)

NORME PER I CONCORRENTI

1 - I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2 - I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3 - I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4 - I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5 - Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

(8557)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti numeri 3911 e 3912 in data 29 maggio 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1966;

Vista la rinunzia in data 17 giugno 1969 del dott. Iocca Pietro alla condotta medica del comune di S. Giuliano di Puglia;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Iocca Pietro;

Considerato che il dott. Michele Florio, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regolamento 17 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Michele Florio è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di S. Giuliano di Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Campobasso, addì 9 settembre 1969

*Il medico provinciale:* CRUPI

(8808)

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1969, n. 41-41/Legisl.

**Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per la progressione in carriera, mediante concorso interno, del direttore medico dell'Istituto provinciale assistenza infanzia.**

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 15 *luglio* 1969)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8;

Vista la legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 652-420/12.I. Pers. di data 11 aprile 1969;

Decreta:

Art. 1.

Le prove d'esame del concorso interno per la progressione in carriera del direttore medico dell'Istituto provinciale assistenza infanzia, a norma dell'art. 39 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

l'assistenza all'infanzia sia in famiglia che nelle istituzioni pubbliche;

il problema dello sviluppo psico-fisico del bambino nelle attuali istituzioni assistenziali.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

*a*) argomenti delle prove scritte;

*b*) allattamento materno e allattamento artificiale — il latte vaccino e il latte in polvere — fisiologia e alimentazione del prematuro;

*c*) le principali malattie infettive della prima infanzia — i vaccini e i sieri nella lotta contro le malattie infettive;

*d*) vari tipi di anemie nel lattante;

*e*) le convulsioni nell'infanzia e le malattie del sistema nervoso nella prima infanzia;

*f*) l'addome acuto del lattante;

*g*) l'Istituto provinciale assistenza infanzia nel contesto dell'assistenza all'infanzia (esperienze, problemi, proposte);

*h*) nozioni sull'ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 14 aprile 1969

*Il Presidente della giunta provinciale*
KESSLER

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *luglio* 1969
*Registro n.* 11, *foglio n.* 56

(8701)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.